

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

in attuazione dell'art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124

Franca Indelicato e Sabrina Castagnoli

Assistenti di amministrazione nel Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

RIASSUNTO: In attuazione dell'art.7 della legge 7 Agosto 2015, n. 124, si modificano le norme vigenti in materia di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi prevedendo una maggiore libertà di informazione in favore dei cittadini rispetto ai dati amministrativi in possesso delle pubbliche amministrazioni. Viene rimosso l'obbligo a carico del cittadino di motivare la richiesta di informazioni, mentre spetterà alle amministrazioni motivare adeguatamente l'eventuale diniego. Obiettivo (teorico): favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il "Freedom of Information Act", che il governo ha approvato (in via preliminare) il 21 gennaio 2016 non attuerà la c.d. "rivoluzione copernicana", ma introdurrà un diritto di accesso "allargato".

Il FOIA Nordamericano stabilisce l'obbligo per la P.A. di rendere disponibili al pubblico tutti i documenti, il FOIA all'italiana riconosce(ra) un diritto di accesso a chiunque, ma rimarrà semplicemente un diritto di accesso. Dunque, la prima fondamentale differenza è nell'iniziativa: nel FOIA statunitense è lo stato che rende pubblici i documenti (a prescindere da ogni eventuale richiesta), nel FOIA italiano è il cittadino che deve chiedere (e poi lo stato valuta la richiesta). Nel primo caso (USA) l'informazione è fornita in modalità "push" (spingere), cioè senza l'intervento dell'utente, nel secondo caso (Italia) l'informazione è fornita solo in modalità "pull" (tirare), cioè aspettando che l'utente faccia una richiesta.

Vediamo nel dettaglio cosa succede negli U.S.A., confrontandolo con ciò che succede(rà) in Italia.

Negli USA il FOIA stabilisce che ogni Agenzia Federale ha l'obbligo di rendere gli atti amministrativi "routinariamente disponibili al pubblico per visura ed estrazione di copia", fatti salvi i casi in cui i dati non siano protetti dall'accesso secondo una delle nove eccezioni (p es.: difesa nazionale, dati sanitari, etc..) o una delle 3 esclusioni previste dalla legge in materia di indagini penali. Per esempio il Dipartimento di Stato con regolamento ha individuato le categorie di documenti (non i singoli documenti) che possono essere sottratti al pubblico.

I documenti non classificati sono disponibili nella “stanza di lettura”(reading room), dove il cittadino può con semplicità andare a visionarli. E’ anche attivo il servizio “virtual reading room”, cioè un servizio on-line dove ogni persona può cercare le informazioni contenute nei documenti del Dipartimento di Stato. Nel caso in cui il documento per qualsiasi motivo non sia disponibile on-line o nella “reading room” chiunque può farne richiesta(che sarà esaminata entro 20 giorni). Anche in questo caso non vi sono costi da sopportare, tranne il caso in cui per la ricerca dei documenti o delle informazioni si superano due ore o 100 pagine.

In Italia è il cittadino che dovrà fare la richiesta di accedere a determinati documenti, e la P.A. dovrà valutare se concedere l’accesso o negarlo. Si dovranno sostenere i costi di ricerca e copia anche per una pagina. L’onere di presentare la richiesta serve da deterrente, perché i cittadini potrebbero sentirsi esposti nel caso di richieste “sensibili”. Invece negli Usa si accede ad un archivio e l’archivista fa il lavoro equivalente di un nostro bibliotecario, per non parlare della possibilità di accedere on-line.

Negli Stati Uniti se la richiesta è rifiutata si può presentare appello amministrativo ad un organismo superiore senza nessuna formalità e senza la necessità di un difensore. Dopo l’eventuale ennesimo rifiuto, si può adire l’autorità giudiziaria.

In Italia, invece, dopo il primo rifiuto della P.A., il cittadino potrà solo esperire un ricorso al TAR con ciò che ne consegue in fatto di spese legali.

La normativa statunitense prevede l’obbligo per ogni amministrazione di fare i c.d. “FOIA report annuali”, in cui si devono dichiarare:

- I propri regolamenti interni;
- Quali sono le categorie di documenti sottratti all’accesso;
- Quanti documenti ogni ente ha fornito e quanti ne ha classificati;
- Quante richieste ha avuto e quante ne ha rigettate;
- Il report annuale.

Pare, invece, che il FOIA italiano non abbia tale norma di chiusura, con l’effetto che un dirigente potrebbe sistematicamente rifiutare tutte le richieste di accesso, senza che nessuno lo sappia. Per concludere è del tutto evidente la diversa ottica: negli USA informare i cittadini è parte integrante del lavoro del pubblico ufficiale e della “mission” dello Stato: in Italia è un diritto del cittadino (impiccione?) che però non deve comportare risorse umane e materiali.

Non ci resta che sperare nelle Commissioni Parlamentari e nel Consiglio di Stato che dovranno esprimere il loro parere (anche se il governo non dovrà necessariamente tenerne conto, ma potrebbe decidere di accogliere in tutto o in parte le eventuali modifiche richieste).